

Cassazione civile sez. III, 04/03/2025, n.5784

Fatto
FATTI DI CAUSA

1. La Banca di Credito Cooperativo di Roma era creditrice della Società *(omissis)* Srl, in virtù¹ di contratto di mutuo edilizio, stipulato in data 25.06.2004 con rogito notarile e di relativi atti di erogazione a rogito del medesimo Notaio.

In data 03.07.2004, a garanzia del succitato contratto di mutuo, veniva iscritta ipoteca volontaria presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 2 sui cespiti di proprietà della parte mutuataria, siti in Comune di Campagnano di Roma, censiti al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati.

Parte mutuataria si rendeva morosa.

La Banca agiva in executivis nei confronti della parte mutuataria e, con atto trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 2 in data 11.07.2011, sottoponeva a pignoramento gli immobili oggetto della sopra menzionata ipoteca; il relativo procedimento esecutivo veniva iscritto al ruolo generale delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Tivoli al n. 328/2011.

In data 24.10.2011 la Banca, ai sensi dell'art. 567, c. 2 c.p.c., depositava il certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, datato 6.10.2011 e relativo al ventennio antecedente la data di trascrizione del pignoramento, con cui il notaio, dopo aver certificato le risultanze delle visure catastali relative agli immobili pignorati, attestava, tra l'altro, che: a) i beni erano pervenuti alla società esecutata per atto di compravendita stipulato in data 31.3.2004 da Gr.Do.; b) non risultava alcuna trascrizione a favore di Gr.Do. presso le Conservatorie di Roma 2 e Roma 3 comprovante la provenienza al medesimo del terreno oggetto di vendita alla società esecutata; c) si ricavava che li aveva ricevuti per successione al padre, Gr.Ip., deceduto il 5.11.1988; d) non risultava alcuna trascrizione di successione a carico del de cuius.

Nelle more della procedura, con contratto di cessione in blocco di crediti del 13.12.2018, la B2 *(omissis)* Srl acquistava pro soluto dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop., un portafoglio di crediti deteriorati, nell'ambito del quale era compreso anche il credito vantato dalla Banca cedente nei confronti della società *(omissis)* Srl

Al fine di recuperare il proprio credito, la B2 *(omissis)* Srl, tramite la mandataria B2 KAPITAL Srl, interveniva nella procedura esecutiva immobiliare n. 328/2011 r.g.e., sostituendosi alla Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop., facendone proprie le istanze, domande ed istanze

prima di allora dalla medesima formulate.

Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa all'udienza del 31.10.2019 dopo aver rilevato che la suddetta certificazione notarile non attestava i titoli di provenienza di Gr.Do. (in quanto non dimostrava che questi fosse succeduto al genitore) e che non era chiaro se vi fosse stata accettazione di eredità, non risultando trascrizioni in favore di Gr.Do., sicché si doveva in ogni caso accertare il titolo del de cuius, onde garantire l'effettiva appartenenza al dante causa del bene pignorato onerava il creditore di depositare, entro 60 giorni, una relazione notarile che chiarisse i predetti punti, ivi incluso il titolo del de cuius e l'eventuale accettazione di eredità da parte di Gr.Do.

B2 (*omissis*), in data 3.9.2020, trascriveva l'accettazione tacita di eredità di Gr.Do. sulla scorta del suddetto atto di compravendita del 31.3.2004 e depositava integrazione della certificazione notarile sostitutiva, datata 7.9.2020, nella quale il Notaio certificava le formalità, quanto ai terreni, dalla data del 11/07/2011 al 03/09/2020.

Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa all'udienza del 3.6.2021, rilevava che il certificato notarile non individuava i titoli di provenienza del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento in relazione ai fabbricati pignorati e, ai sensi dell'art. 567 comma 2 c.p.c., onerava il creditore procedente di depositare entro il termine perentorio di 60 giorni, ai sensi dell'art. 567 comma 3 c.p.c., una nuova certificazione notarile completa di ogni informazione richiesta dall'art. 567 comma 2 c.p.c.

B2 (*omissis*), in data 6.9.2021, depositava (non una nuova certificazione notarile, ma) integrazione della certificazione notarile sostitutiva del certificato ipo-catastale, datata 30.8.2021, nella quale il Notaio certificava che, relativamente alla continuità della storia ventennale, il terreno, sul quale sarebbero successivamente sorti gli immobili oggetto della procedura esecutiva, era pervenuto a Gr.Do. per successione non trascritta in morte di Gr.Ip. e che risultava trascritta in data 19.11.2009 accettazione tacita d'eredità nascente da atto notarile del 12.11.2009 e in data 3.9.2020 accettazione tacita d'eredità nascente da atto notarile del 31.3.2004.

Il Giudice dell'esecuzione, all'udienza del 18.11.2021, rilevava che la certificazione notarile disposta all'udienza del 3.6.2021 era stata depositata oltre il termine di 60 giorni; e, sciogliendo la riserva in pari data, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva rilevando che: a) la prima certificazione notarile non individuava tutti i titoli trascritti del ventennio anteriore al pignoramento, non menzionando alcun titolo trascritto in favore del dante causa dell'esecutata, Gr.Do., e limitandosi ad attestare i possibili titoli di acquisto del suddetto dante causa dalla lettura di una trascrizione di accettazione di eredità del 2009; b) in ragione di quanto sopra, all'udienza del 31.10.2019 il creditore procedente era stato onerato di depositare entro 60 giorni una relazione notarile completa di ogni informazione richiesta ai sensi di legge; c) la certificazione integrativa depositata in data 14.9.2020 conteneva accertamenti solo relativamente

al periodo intercorrente tra l'11.7.2011 e il 3.9.2020, senza procedere ad accertamenti nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento; d) all'udienza del 3.6.2021 il creditore procedente era stato onerato di depositare entro il termine perentorio di 60 giorni una relazione notarile completa di ogni informazione rilevante ai sensi dell'art. 567, comma 2, c.p.c.; e) il termine perentorio era scaduto il 2.9.2021 e l'integrazione era stata depositata il 6.9.2021, oltre detto termine; f) ai sensi dell'art. 567 comma 3 c.p.c., il deposito della relazione notarile integrativa oltre il termine perentorio concesso dal Giudice importava l'inefficacia del pignoramento e, concernendo l'omissione tutti i beni pignorati, l'estinzione della procedura.

2. Avverso detta ordinanza di estinzione della procedura B2 (*omissis*) proponeva reclamo, che, resistendovi la societ  (*omissis*) Srl, veniva rigettato dal Tribunale di Tivoli con sentenza n. 775/2022.

La sentenza di primo grado veniva impugnata da B2 (*omissis*), sempre in qualit  di mandataria della B2 (*omissis*) Srl

Si costituiva anche nel giudizio di secondo grado la societ  (*omissis*), chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare l'appello.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7371/2022    dopo avere premesso che la ricostruzione della vicenda processuale prospettata dall'appellante non era oggetto di contestazione da parte dell'appellata e che non era in discussione la tardivit  del deposito dell'integrazione della documentazione ex art. 567 c.p.c. effettuato da B2 (*omissis*) il 6.9.2021    in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza,    disponeva la prosecuzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 328/2011 limitatamente ai terreni oggetto della suddetta procedura;

   confermava, quanto ai fabbricati, l'impugnata sentenza;

   compensava per met  le spese del doppio grado di giudizio e condannava l'appellata (*omissis*) Srl alla rifusione della residua met  in favore dell'appellante.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la societ  (*omissis*) Srl

Ha resistito con controricorso la societ  B2 (*omissis*) Srl, tramite la mandataria (*omissis*) Spa

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Corte si    riservata la motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società (omissis) Srl articola in ricorso quattro motivi.

In particolare: con il primo motivo, denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.» nella parte in cui la corte territoriale ha disapplicato il principio di diritto processuale secondo cui le doglianze avverso i provvedimenti (tra cui le ordinanze) emessi dal G.E. nel corso della procedura esecutiva devono costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 617 c.p.c. e che la mancata proposizione della predetta opposizione, nelle forme e nei termini di legge, determina la definitiva ed incontrovertibile vincolatività dei medesimi provvedimenti, con conseguente inammissibilità delle opposizioni effettuate.

2. Il motivo che ha carattere pregiudiziale ed assorbente è fondato, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione impugnata perché la domanda non poteva essere proposta.

2.1. Come emerge dalla esposizione dei fatti contenuta nel ricorso (e sopra ripercorsa), l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva, per cui è ricorso, non ha ad oggetto la sussistenza di una delle cause tipiche di estinzione del processo esecutivo di cui agli artt. 629 e ss. c.p.c., ma ha determinato la chiusura anticipata, ovvero l'improcedibilità, dell'esecuzione, a causa della reputata inefficacia del pignoramento.

E, per², il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, sia pure richiamando l'art. 567, terzo comma, c.p.c., per carenza di una documentazione aggiuntiva rispetto a quella espressamente prevista dal secondo comma della stessa norma, con la conseguenza che non si è trattato in senso proprio di estinzione (tipica), bensì di chiusura anticipata del processo (per sua improseguibilità), descrittivamente spesso qualificata come estinzione atipica, ma ricostruttivamente da considerare fattispecie differente (cfr. Cass. 29026/2018, n. 2043/2017 e n. 9501/2016).

Infatti, la mancata ottemperanza ad un ordine del giudice della esecuzione di produrre ulteriore documentazione, reputata necessaria per l'utile prosecuzione della procedura esecutiva, ma al di fuori di quella (come nella specie, in cui si è ordinata la prova di circostanze diverse rispetto a quanto risultava dalle certificazioni infraventennali) riguardo alla quale la norma espressamente prevede la sanzione specifica dell'inefficacia del pignoramento (tradizionalmente assimilata all'estinzione tipica), integra una causa di improseguibilità della procedura stessa e, pertanto, di estinzione c.d. atipica (per tutte, v. Cass. 15597/2019, punto 2 sulla motivazione in diritto).

La questione Ã stata poi specificamente oggetto di doglianza ad opera delle parti interessate: e, quindi, non puÃ² operare â? ove mai potesse dirsi specificamente e idoneamente allegato o invocato â? il principio dellâ?apparenza, nei limiti in cui questo possa trovare piana ed immediata applicazione anche ai rimedi oppositivi (contrariamente a quanto accaduto nel caso oggetto del leading case deciso dalla richiamata Cass. 15597/2019); ma occorre, allora, esaminare il merito della doglianza al riguardo tempestivamente sollevata dalla debitrice esecutata.

Orbene, Ã consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 8905/2022, n. 8404/2020, n. 13108/2017, n. 24775/2014, n. 25421/2013, n. 2674/2011) il principio per cui â?i provvedimenti con i quali venga dichiarata lâ?estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con lâ?opposizione agli atti esecutivi e non giÃ col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche dâ?ufficioâ?.

Ne consegue che lâ?ordinanza che ha definito il processo, a dispetto dellâ?improprio richiamo allâ?art. 567 c.p.c., poteva e doveva essere impugnata non con il reclamo al collegio di cui allâ?art. 630 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15605/2017, ma pure Cass. n. 6873/2024), ma con il rimedio dellâ?opposizione agli atti esecutivi ai sensi dellâ?art. 617 c.p.c.

2.2. Dâ?altronde, nÃ© in primo grado, nÃ© â? tanto meno â? nella presente sede di legittimitÃ , Ã prospettabile una eventuale conversione del rimedio in concreto avanzato dalla parte (reclamo al collegio ai sensi dellâ?art. 630 c.p.c.) in quello che era in realtÃ effettivamente esperibile (opposizione agli atti esecutivi ai sensi dellâ?art. 617 c.p.c.), non sussistendo i requisiti, di forma e di sostanza, a tal fine necessari.

Al riguardo Ã sufficiente considerare che il reclamo Ã stato proposto dalla societÃ al Tribunale in composizione collegale e da detto Tribunale risulta essere stato deciso con sentenza, mentre lâ?opposizione agli atti esecutivi, di cui allâ?art. 617 c.p.c., come dâ?altronde le altre opposizioni esecutive, in ragione della struttura bifasica della sua fase introduttiva, deve essere proposta con ricorso diretto al giudice dellâ?esecuzione e comporta lo svolgimento davanti a questâ?ultimo della fase sommaria del procedimento, in mancanza della quale non Ã ammissibile la successiva (e inderogabilmente distinta) instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena, davanti a giudice monocratico diverso (quale persona fisica) dal giudice dellâ?esecuzione, ai sensi dellâ?art. 186 bis disp. att. c.p.c.

In estrema sintesi, il mancato svolgimento della fase sommaria del giudizio di opposizione esclude, in radice, la possibilitÃ di una conversione, tanto meno in sede di giudizio di legittimitÃ , del reclamo proposto al collegio in opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 1159/2022, nn. 41748 e 41747/2021, n. 11291/2020, nn. 28848 e 25170/2018).

2.3. Per le ragioni che precedono, lâ?inammissibilitÃ originaria del reclamo, oggetto di questione dibattuta nei gradi di merito e riconosciuta fondata in questa sede, comporta la

cassazione senza rinvio della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 382 comma 3 c.p.c., perché il reclamo ai sensi dell'art. 630 non poteva essere proposto.

3. Dall'accoglimento del primo motivo consegue che resta preclusa ogni questione in rito e nel merito dell'intera controversia: circostanza questa che esonera non soltanto dalla illustrazione ma anche dalla indicazione degli altri tre motivi di ricorso.

Consegue altresì la condanna della società B2 (*omissis*) Srl alla rifusione, in favore della società (*omissis*) Srl, delle spese processuali relative ai due gradi di merito e al giudizio di legittimità.

Il tenore della presente pronuncia che (non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame, ma) di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbiti gli altri:

cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il reclamo non poteva essere proposto;

condanna la società B2 (*omissis*) Srl alla rifusione in favore della società (*omissis*) Srl delle spese processuali, che si liquidano:

quanto al primo grado: in Euro 5000 per compensi, oltre accessori di legge;

quanto al secondo grado: in Euro 6000 per compensi, oltre accessori di legge;

quanto al presente giudizio di legittimità : in Euro 5000, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 26 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2025.

Massime Correlate

Campi meta

Massima : *L'inottemperanza all'ordine del giudice dell'esecuzione di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 567, comma 2, c.p.c. integra una causa di improseguibilità della procedura esecutiva (cosiddetta "estinzione atipica") e il provvedimento che la dichiara Ã" impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi, non giÃ col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, se proposto, non puÃ² essere convertito nella predetta opposizione, difettandone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non Ã" possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena.*

Supporto Alla Lettura :

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

L'opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall'art. 617 c.p.c., Ã" quel tipo di opposizione nella quale si contesta la regolaritÃ di uno o piÃ¹ atti facenti parte del procedimento, a differenza dell'opposizione all'esecuzione nella quale si contesta lâ?an della pretesa esecutiva. Si tratta di un rimedio pensato dal legislatore per far valere vizi formali dei singoli atti del processo, esteso non solo al debitore, ma anche all'intervento dei creditori ed ai terzi che possano aver subito un pregiudizio dalle fasi del procedimento esecutivo. La legge 80/2005 ha fissato in 20 giorni il termine per proporre lâ?opposizione agli atti, si tratta di un termine perentorio e come tale non puÃ² essere prorogato nÃ" sospeso durante le ferie giudiziali, con la conseguenza che la tardivitÃ dell'opposizione sarÃ rilevabile dâ?ufficio. Il momento in cui inizia a decorrere il termine va individuato con riferimento alla conoscenza che il soggetto interessato abbia dell'atto stesso. In caso di mancata presentazione dell'opposizione lâ?eventuale vizio dello svolgimento dell'attivitÃ esecutiva Ã" sanato.